



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (Relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Puegnago del Garda (BS)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "*Tuel*");

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 (*Tuel*);

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2022/INPR, n. 8/SEZAUT/2023/INPR e 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR recanti le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (rendiconti della gestione 2021 – 2022 – 2023 e 2024) ed i relativi questionari;

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Puegnago del Garda (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra menzionate;

Vista la richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con nota del 3 novembre 2025 prot. Cdc n. 0020715;

Vista la nota di riscontro del Comune di Puegnago del Garda (BS) *sub* prot. Cdc n. 0020985 del 10 novembre 2025;

Visto il provvedimento del Presidente di Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex* art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005;

Udito il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'ambito dell'attività di controllo la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Puegnago del Garda (BS) – 3.468 abitanti al 31.12.2024 (dati Istat).

Il controllo ha riguardato i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi dal 2021 al 2024, i dati presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nel sistema Con.Te.

È stata svolta un'istruttoria per acquisire informazioni e chiarimenti, riscontrata dall'Ente, relativamente ai seguenti punti:

- i. Residui attivi;
- ii. Capacità di riscossione;
- iii. Accantonamenti su fondo contenzioso e fondo passività potenziali;
- iv. Dati riportati su "Amministrazione trasparente".

* * *

L'esame della documentazione ha evidenziato la situazione contabile e finanziaria del Comune come emerge dai dati seguenti:

Tabella 1 - Equilibrio di bilancio (€)

Equilibrio di bilancio	2021	2022	2023	2024
Risultato di competenza (W1)	231.959,05	928.357,30	886.691,17	457.822,02
Equilibrio di bilancio (W2)	104.664,02	301.138,63	167.057,82	172.281,23
Equilibrio complessivo (W3)	306.014,81	339.735,49	224.053,50	179.972,58

Fonte: Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1, ovvero la differenza tra tutte le entrate e le spese di competenza) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2, ottenuto sottraendo a W1 le risorse con vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo (W3, ottenuto sommando a W2 le variazioni degli accantonamenti - in più o in meno - a vario titolo effettuati in sede di rendiconto) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in relazione al risultato di amministrazione.

Il Comune, come si evince dal prospetto sopra riportato, ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza negli esercizi dal 2021 al 2024 non

negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della l. n. 145/2018 cit. e in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, nonché di un risultato positivo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, si riporta il prospetto per gli anni oggetto dell'analisi.

Tabella 2- Composizione del risultato di amministrazione (€)

	2021	2022	2023	2024
Risultato di amministrazione (A)	844.351,53	1.551.435,64	1.743.536,15	1.488.190,30
Parte accantonata (B)	346.955,34	296.005,79	241.927,88	262.999,65
di cui FCDE	294.674,59	246.077,73	125.206,05	117.514,70
Parte vincolata (C)	261.693,32	700.758,42	748.504,19	253.429,11
Parte destinata agli investimenti (D)	4.747,05	4.747,05	4.747,05	4.747,05
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	230.955,82	549.924,38	748.357,03	967.014,49

Fonte: Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si riassumono, come segue, le principali conclusioni circa i profili oggetto di approfondimento.

I) Residui attivi

L'esame contabile ha evidenziato un importo pari a euro 1.717.632,02 di residui attivi al 31.12.2024, di cui il 76% circa è costituito da residui attivi da Titolo 4 (entrate in conto capitale).

Pertanto, è stato chiesto all'Ente di chiarire se vi fossero contributi a rendicontazione e di riferire sulla corretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.

In sede di risposta, l'Ente ha fornito un prospetto riassuntivo dei residui attivi del Titolo 4 conservati al 31.12.2024, dal quale emerge la presenza di alcune voci mantenute a residuo, relative ad interventi *"la cui data di consegna è stata posticipata per imprevisti"* al 31.12.2025 (es. M4C1-1.1 CUP: E28H22000000006 Piano per asili nido e scuola).

Nel prendere atto del riscontro, la Sezione rammenta che, qualora *in parte qua* vengano in rilievo dei contributi a rendicontazione (ai sensi punto 3.6, lett. "c" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *sub* All. n. 4/2 al

d.lgs. n. 118/2011), nella relativa contabilizzazione occorre garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria.

Come ha ammonito la giurisprudenza contabile in materia, il soggetto erogante *"deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda"*, mentre l'Ente beneficiario ha *"titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. Essenziale allo scopo si rivela ancora una volta il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino – come è probabile che accada – scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili"* (in termini C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 110/2023/PRSE).

È stato, infatti, rilevato da altra giurisprudenza che, laddove si iscrivessero *"in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante"*, *"l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa"* (così C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 144/2022/PRSE).

Pertanto, nel caso di contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, la Sezione invita l'Ente a conformarsi ai principi sopra richiamati di cui al punto 3.6. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. in tal senso Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 110/2023/PRSE cit.), procedendo alla re-imputazione agli esercizi successivi, in luogo della conservazione degli accertamenti.

II) Capacità di riscossione

In sede istruttoria, e in particolare dal Questionario Bilancio Enti locali Consuntivo 2024, è emerso che per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la riscossione in conto residui per le entrate derivanti dalle voci “Imu/Tasi recupero evasione” è pari a 0.

È stato chiesto all’Ente di riferire al riguardo, indicando i provvedimenti intrapresi per assicurare una corretta gestione delle entrate.

L’Amministrazione in replica dichiara che *“i residui mantenuti a bilancio sono relativi ad accertamenti tributari emessi nel 2021 nei confronti di una società con sede nel territorio che inizialmente ne ha chiesto la rateizzazione versando alcune rate, per poi non proseguire nei versamenti. Le somme sono quindi state iscritte a ruolo coattivo”*; inoltre, l’Ente ha *“regolarmente svolto l’attività di accertamento relativa all’IMU/TASI per recupero evasione negli esercizi 2023 e 2024, con emissione di avvisi e conseguente iscrizione e riscossione delle somme in conto competenza”*, avendo parimenti *“adottato misure organizzative volte ad assicurare il monitoraggio costante delle posizioni tributarie e la corretta gestione delle fasi di accertamento, riscossione e recupero”*.

In generale, la riscossione media rilevata nel quinquennio 2020-2025 è pari a circa il 60% per le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e circa il 45% per le entrate extratributarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione raccomanda all’Ente di proseguire nella attuazione di ogni opportuna azione al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione delle entrate, rammentando i più generali principi della potestà impositiva e della indisponibilità dell’obbligazione tributaria (cfr. art. 53 Cost.), i cui corollari riflettono la non prorogabilità del recupero delle somme dovute a tale titolo, e la conseguente necessità che l’azione del Comune sia efficacemente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

III) Accantonamenti a fondo contenzioso e fondo passività potenziali

Dall’esame istruttorio è emersa la presenza di accantonamenti sul fondo rischi contenzioso (euro 20.000 al 31.12.2024) e sul fondo passività potenziali (euro

97.687,41 al 31.12.2024).

Pertanto, sono stati chiesti chiarimenti in merito allo stato dei contenziosi in essere e alla natura delle passività potenziali da coprire con l'apposito fondo.

In risposta l'Ente ha specificato che, per quanto attiene al fondo rischi contenzioso, vi sono tre procedimenti pendenti (due relativi all'area edilizia privata e uno di natura tributaria), nessuno dei quali si configura come debito certo.

Rispetto al fondo passività potenziali, l'Ente ha precisato di averlo costituito *"al fine di coprire eventuali oneri futuri derivanti da passività non certe ma probabili, di cui non è ancora definita l'esigibilità"*. Specifica, inoltre, che l'accantonamento in oggetto è finalizzato a fronteggiare: eventuali congruagli relativi a utenze; possibili passività derivanti da residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario; una possibile riduzione di un contributo in conto capitale assegnato al Comune stesso.

La Sezione raccomanda quindi all'Ente di proseguire nell'attento monitoraggio delle condizioni necessarie per gli accantonamenti *de quibus*, rammentando l'importanza del criterio della congruità nella determinazione dell'importo accantonato, sia per assicurare un'adeguata copertura del rischio insito nella possibilità di soccombenza, sia per evitare che l'importo stanziato non sottragga alla gestione risorse in eccesso rispetto al necessario, irrigidendola impropriamente.

IV) Dati riportati su "Amministrazione trasparente"

L'indagine istruttoria ha evidenziato che sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", sono presenti solo gli indicatori trimestrali relativi all'indice di tempestività dei pagamenti. Parimenti, il documento attestante l'ammontare complessivo dei debiti a fine esercizio risulta mancante per gli anni 2023 e 2024.

In sede istruttoria si invitava l'Ente a trasmettere i dati in questione (indice annuale di tempestività dei pagamenti per tutti gli esercizi oggetto di analisi ed ammontare dei debiti per gli ee. ff. 2023 e 2024) e a provvedere alla pubblicazione di tali dati sul sito istituzionale.

L'amministrazione comunale replica allegando il documento attestante l'ammontare complessivo dei debiti a fine esercizio e affermando di averlo pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

La Sezione rileva, tuttavia, la mancata ricezione e conseguente pubblicazione dell'indice *annuale* di tempestività dei pagamenti richiesto per tutti gli esercizi in esame.

In conclusione, si raccomanda un attento presidio sulle disposizioni normative in termini di trasparenza e si invita l'Ente a provvedere alla determinazione dell'indicatore sopra menzionato e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale.

* * *

A fronte degli esiti dell'istruttoria non è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2021-2024, che risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica comunque una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. Si riservano tutti gli eventuali ed aggiuntivi approfondimenti, che risulteranno necessari, in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia dispone, allo stato degli atti, la chiusura dell'esame dei questionari consuntivi relativi agli ee. ff. dal 2021 al 2024 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza ulteriori osservazioni.

Copia della presente delibera sarà trasmessa al Sindaco, nonché all'Organo di revisione dei conti del Comune, per quanto di rispettiva competenza.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

22 dicembre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)